



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 156	di data 11/05/24

Oggetto: D.P.R. 28.12.2000 N. 445. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO VALEVOLI A PARTIRE DALL'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO WELFARE E COESIONE SOCIALE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. è stato emanato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che riunisce organicamente in un unico testo normativo tutte le disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia di documentazione amministrativa;

rilevato che l'Amministrazione comunale, in quanto ente titolare di procedimenti nei quali sono presentate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., deve effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed in quanto Pubblica Amministrazione certificante, ai sensi dell'articolo 72 del citato D.P.R., deve rendere note le misure organizzative e le modalità esecutive dei controlli;

atteso che con deliberazione n.126 di data 10.06.2002 la Giunta comunale ha approvato il disciplinare interno per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, successivamente modificato con la deliberazione n. 173 di data 18.06.2012;

visti gli artt. 9 e 10 del sopracitato disciplinare riguardanti i controlli a campione e le disposizioni organizzative dei Dirigenti al riguardo;

vista la circolare della Segreteria generale n. 7/2021 prot. n. 307729/2021 avente ad oggetto: "Nuove disposizioni di legge in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio. Adempimenti operativi";

posto che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni devono essere effettuati in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;

considerato inoltre che alla situazione del dichiarante che dovesse rendere dichiarazioni mendaci, in quanto all'accertamento della non veridicità, sono collegate due ulteriori rilevanti conseguenze:

- la revoca, ossia la restituzione, del beneficio economico o della parte di beneficio eventualmente già erogata sulla base della dichiarazione non veritiera;

- il divieto di presentare domanda alla medesima struttura che ha riscontrato la dichiarazione mendace, per ottenere contributi, finanziamenti e agevolazioni nei due anni successivi all'adozione del provvedimento di decadenza;

preso atto che il Codice dei Contratti pubblici (Decreto legislativo n. 36/2023) specifica nel dettaglio la tipologia di controlli e verifiche che la stazione appaltante deve effettuare nel corso di una procedura di gara;

dato atto che l'articolo 52 del D.lgs. 36/2023, rubricato "controllo sul possesso dei requisiti", recita che:

"1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento";

posto che anche a livello provinciale il riferimento in tema di verifica dei requisiti è ora costituito dal D.lgs. 36/2023, in quanto la Legge provinciale 2/2020, che recava specifica disciplina legata al periodo emergenziale, non è più efficace per le determinazioni adottate a partire dal 1 luglio 2023 e, inoltre, in sede di adeguamento dell'ordinamento provinciale ai contenuti del D.lgs. 36/2023, sono stati abrogati gli articoli 19 bis e 22 della L.p. 2/2016, rispettivamente in tema di verifica dei requisiti per i soggetti iscritti al mercato elettronico provinciale e di modalità di verifica dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai fini della stipula del contratto;

considerato che è stato formulato un quesito a "L'esperto risponde" della Provincia autonoma di Trento in materia di controllo sul possesso dei requisiti negli affidi diretti, che è stato riscontrato con nota assunta al protocollo comunale n. 308692 di data 17 ottobre 2023 il quale, seppur costituendo solo un parere circa le disposizioni in materia di contratti pubblici, costituisce un autorevole riferimento in quanto è reso da esperti del settore in ambito provinciale. Tale parere ha chiarito aspetti in merito alle tempistiche ed alle modalità di scelta del campione di operatori economici da controllare;

dato atto che il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà negli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino ad euro 40.000, può avvenire anche dopo la stipula del contratto e per un campione selezionato di operatori economici, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023 sopra riportato;

evidenziato che per gli affidamenti di servizi e forniture il cui importo è pari o superiore ad euro 40.000,00 il controllo dei requisiti generali e speciali dichiarati è sempre effettuato nei confronti dell'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione;

richiamata la Legge provinciale sulle politiche sociali (L.p. 13/2007), la quale tra le modalità di affidamento e finanziamento dei servizi socio assistenziali individua, oltre alle procedure concorrenziali disciplinate dal D.lgs. 36/2023, anche procedure collaborative che sono disciplinate dalle "Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento" (di seguito Linee guida), adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 07.02.2020;

preso atto al riguardo che anche per le succitate procedure si è ritenuto opportuno applicare, in analogia a quanto disposto dal D.lgs. 36/2023, la verifica circa la sussistenza dei requisiti da esso previsti, a garanzia che le risorse pubbliche destinate agli interventi finanziati avvenga a favore di Enti che non presentano cause ostative determinanti l'impossibilità di stipulare contratti o convenzioni con la Pubblica amministrazione;

dato atto che il Servizio, con propria precedente determinazione n. 15/321 di data 03.10.2002 ha definito le disposizioni organizzative per il controllo sulle DSC e DSAN presentate al

Servizio nello svolgimento delle specifiche attività di competenza, tra cui quelle contenute nelle istanze presentate dai cittadini per accedere ai diversi servizi che vengono erogati nell'ambito del Territorio Val d'Adige;

ritenuto opportuno, in ragione dell'articolato quadro normativo relativo agli affidamenti dei servizi sopra esposto, procedere alla definizione di nuove disposizioni organizzative riguardanti le modalità di svolgimento del controllo su dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà di competenza del Servizio con decorrenza dalla data di esecutività della presente determinazione, approvando il documento di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della stessa;

atteso che costituisce una precisa necessità per l'Amministrazione evitare di aggravare i procedimenti di affidamento e finanziamento di servizi, interventi e progetti socio assistenziali, già estremamente complessi;

rilevato che allo stato attuale di evoluzione dei sistemi tecnologici ed informatici è possibile in alcuni casi approfondire le verifiche delle dichiarazioni senza aggravare eccessivamente il procedimento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., così come modificato con D.P.P. 19 ottobre 2018, n. 22-97/Leg. “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il decreto sindacale n. 127/2023/05 di data 29.12.2023 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e Coesione sociale;

determina

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le nuove disposizioni organizzative in tema di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm., relative ai procedimenti amministrativi e attività di competenza del Servizio Welfare e coesione sociale di cui all'Allegato 1, che firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente forma parte integrante e sostanziale della determinazione;
2. di disporre che le nuove disposizioni di cui al punto precedente sostituiscono, a tutti gli effetti, con decorrenza dalla data di esecuzione della presente determina, quelle approvate con precedente determinazione dirigenziale n. 15/321 di data 03.10.2002;
3. di dare atto che le presenti modalità organizzative potranno essere oggetto di modifica, laddove le necessità operative ne rendano evidente l'opportunità ed in caso di ulteriore modifica del quadro normativo di riferimento.

Allegati in formato elettronico
Allegato 1

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 11/05/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 156	di data 11/05/24

Oggetto: D.P.R. 28.12.2000 N. 445. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO VALEVOLI A PARTIRE DALL'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO WELFARE E COESIONE SOCIALE.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 13 maggio 2024